

- annullare il regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nonché i conseguenti regolamenti di esecuzione 23 maggio 2011, n. 504 e rettifica (regolamento di rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011, pubblicato il 24 giugno 2011), nella parte in cui tali atti la riguardano;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-433/11, Makhlouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 290 dell'1.10.2011, pag. 14.

Impugnazione proposta il 19 settembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 giugno 2011 causa F-14/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-491/11 P)

(2011/C 331/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.
- In via principale, accogliere *in toto* e senza eccezione alcuna il *petitum* di cui all'atto introduttivo della causa *de qua*.
- Condannare la CE alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti e onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa *de qua* in tutti i gradi finora esperiti.
- In via subordinata, rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, affinché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, del 30 giugno 2011, che ha respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto un ricorso avente per oggetto la condanna della convenuta a risarcire al ricorrente il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale che avrebbe subito a causa della pretesa durata irragionevolmente lunga della procedura diretta al riconoscimento di un'invalidità permanente parziale.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'errore di diritto, anche per difetto di motivazione e violazione del dovere di congrua istruttoria, nell'escludere sempre e comunque, *tout cour*, il sorgere della responsabilità aquiliana da parte di un'istituzione dell'Unione europea in caso di violazione dell'obbligo, su di essa incombente, di motivare ogni sua decisione e nel dichiarare inconferente il motivo addotto dal ricorrente in tal senso.
- 2) Secondo motivo, vertente sull'erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione della nozione di obbligo di motivazione.
- 3) Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione anche per carenza di istruttoria, ed *error in procedendo* nell'aver omesso di dichiarare prodotto chiaramente *extra dies*, e pertanto irricevibile, il controricorso della convenuta.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 44 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ed altresì ablazione dei diritti in capo all'attore, al contraddittorio e alla difesa.
- 5) Quinto motivo, vertente sull'erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione dell'articolo 94 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

Ricorso proposto il 16 settembre 2011 — Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commissione

(Causa T-494/11)

(2011/C 331/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgio), Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin (Bruxelles, Belgio), Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shanghai, Cina), Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (Bruxelles, Belgio), Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (Eredi di) (Rabat, Maroc) (rappresentanti: F. Di Gianni, R. Antonimi e G. Coppo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione al risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito in seguito all'assassinio di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e della di lui consorte Ariane Lagasse de Lochet;
- condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.